



CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLA LIGURIA
CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

DELIBERA IN DATA 18/07/2012, n°143

OGGETTO: Parere in ordine al D.L. n. 230 del 04/07/2012: Modifiche alla L.R. 03712/2007 n.39 "Programmi regionali di intervento strategico – P.R.I.S.- per agevolare la realizzazione delle grandi opere infrastrutturali attraverso la ricerca della coesione territoriale e sociale".

L'anno duemiladodici, addì diciotto del mese di luglio, alle ore 11.00, in Genova, nel Salone del Palazzo della Provincia, si è adunato in seduta di prima convocazione il Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria per deliberare sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Presiede il Presidente Marzio Favini

Partecipa in qualità di Segretario: Bruno Cervetto

Sono presenti all'esame della pratica n. 24 Consiglieri

Il Consiglio delle Autonomie Locali

- Visto l'art. 5, 1° comma, della L.R. 1.2.2011, n. 1;
- Considerato che in data 21.06.2012 è pervenuto al C.A.L. il D.L. n.230 del 04.07.2012;
- Visto l'o.d.g. inviato ai Consiglieri in data 09.07.2012 e che in tale o.d.g. è iscritto al n. 2.2) l'espressione del parere relativo al provvedimento sopraindicato;
- Sentito il Presidente

Delibera

- Di formulare il parere in ordine al sopraindicato D.L. n.230 del 04/07/.2012:

“A seguito dell'applicazione della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 39 sono emerse esigenze di modifica che, pur mantenendo lo spirito e le finalità della legge, ne consentano una migliore e più estesa applicazione.

Nel disegno di legge si è proceduto per chiarire meglio le finalità stesse; ad esempio il comma 2 precisa che i P.R.I.S. individuano le soluzioni necessarie a garantire la sostenibilità delle scelte, a risolvere le problematiche delle collettività e dei territori coinvolti dalla realizzazione delle opere infrastrutturali strategiche di preminente interesse nazionale e delle altre opere infrastrutturali d'interesse statale e regionale.

Viene prevista la possibilità, a favore degli enti locali, di adottare Programmi d'intervento analoghi ai P.R.I.S. applicando quindi le norme dei medesimi, se compatibili, per la soluzione delle problematiche relative alla realizzazione di opere pubbliche di loro competenza.

Agli enti locali viene data la possibilità di richiedere alla Regione la promozione della definizione dei P.R.I.S. negli ambiti territoriali interessati dalla realizzazione delle opere.

Si dispone inoltre che i locatari che perdono gli alloggi per effetto della realizzazione di un opera pubblica, se chiedono di essere ricollocati in alloggi di ERP che non sono assegnabili per carenza manutenzione, hanno diritto ad un'indennità per spese di trasloco ed allaccio utenze. All'Ente proprietario degli alloggi va un'indennità di 30.000,00 € per la ristrutturazione e la messa a norma degli stessi.

Vengono inoltre previste nuove tutele accessorie che prevedono interventi di tutela sociale a favore dei soggetti collocati in immobili incompatibili con la realizzazione delle infrastrutture di cui all'articolo 1 che non rientrino nelle previsioni di cui all'articolo 6. Tali interventi, da definire quindi di volta in volta, sono inseriti nelle regole di attuazione e nelle regole di gestione del P.R.I.S., ferma restando la possibilità di applicare, in tutto o in parte, l'indennità.

Dall'analisi del disegno di legge si devono sottolineare alcuni punti :

- 1) Collaborazione tra Regione ed Enti Locali. *La nuova formulazione della legge estende il campo di definizione dei PRIS, comprendendo la facoltà per gli Enti Locali di dotarsi di tali programmi per opere infrastrutturali e pubbliche di loro competenza. Sembra però definire competenze separate tra le opere strategiche di interesse nazionale e regionale, riservate al solo livello regionale, e quelle locali, mentre in una corretta relazione di collaborazione tra Enti occorrerebbe prevedere il necessario coinvolgimento degli Enti Locali interessati anche per le opere strategiche di interesse nazionale e regionale. Occorrerebbe quindi formulare*

meglio l'articolo 3 del DL, che prevede solo un'eventuale richiesta da parte degli Enti Locali.

2) Elaborazione della proposta di PRIS. Il DL individua il soggetto attuatore quale estensore della proposta: risulta dubbia la capacità di tale soggetto di affrontare le complesse tematiche definite negli elementi costitutivi della proposta, e soprattutto la fase di individuazione di tale soggetto risulta di norma successiva alla decisione dei competenti Enti Pubblici di promuovere l'intervento. Sembrerebbe opportuno formulare diversamente l'articolo 4, affermando che la responsabilità della proposta del PRIS è dell'Ente promotore dell'intervento, con il supporto, nelle opportune fasi, del soggetto attuatore.

3) Sostenibilità sociale. L'articolo 6 della legge 39/2007 affrontava, in modo limitativo, il problema delle esigenze di ricollocazione degli abitanti nelle zone interessate dagli interventi. L'articolo 6 del DL 230 introduce alcune parziali modifiche ma senza affrontare in modo più generale il tema della sostenibilità sociale degli interventi infrastrutturali: dai processi di partecipazione delle comunità locali potrebbero infatti scaturire non solo esigenze di ricollocazione abitativa, ma anche di realizzazione di interventi compensativi, come sistemazione di spazi pubblici, infrastrutture sociali, riqualificazioni paesaggistiche, ecc. Occorrerebbe quindi correlare meglio l'articolo 6 della legge al successivo articolo 7, riformulato dal DL 230, e oggetto delle considerazioni di cui al successivo punto 3.

4) Processi partecipativi. La riformulazione dell'articolo 7 della legge, proposta dall'articolo 8 del DL 230, sembra apparentemente finalizzata ad aprire la formazione dei PRIS a processi partecipativi non confinati a tavoli tecnici esclusivamente istituzionali. Tuttavia la nuova formulazione si presta ai seguenti rilievi: l'iter di partecipazione viene totalmente delegato al soggetto attuatore, deresponsabilizzando le Amministrazioni Pubbliche, ed in particolare la Regione, che nella precedente versione svolgeva un autorevole ruolo di indirizzo e coordinamento delle attività partecipative (nel dibattito pubblico sulla Gronda autostradale, ASPI svolgeva solo un ruolo di supporto al coordinamento svolto da un soggetto terzo per incarico del Comune di Genova); l'iter di partecipazione non viene articolato nelle fasi che contraddistinguono tali processi secondo modalità ormai consolidate in numerose esperienze sia locali che europee: in particolare occorre definire la fase di "studio di fattibilità" le cui diverse alternative devono essere sottoposte alla discussione con le comunità locali prima di procedere alla progettazione degli interventi, e la proposta di PRIS deve dar conto del conseguimento o meno di una condivisione su tale studio; non sono previste risorse (in percentuale sul valore delle opere) per l'esercizio dei processi partecipativi.

Considerate le finalità della legge e la volontà di specificare meglio ed integrare il testo del disegno di legge n.230, e fatte salve le sovraindicate osservazioni, si esprime parere favorevole alle "Modifiche alla L.R. 3/12/2007 N.39 (Programmi regionali di intervento strategico "P.R.I.S." per agevolare la realizzazione delle grandi opere infrastrutturali attraverso la ricerca della coesione territoriale e sociale)".

Procedutosi a votazione palese per alzata di mano, con l'assistenza degli scrutatori, si constata il seguente risultato:

Presenti	N. 24
Votanti	N. 24
Maggioranza	N. 13
Voti Favorevoli	N. 24
Voti contrari	N. 0
Astenuti	N. 0

Il Presidente in conformità dichiara approvata all'unanimità la proposta.

DEL CHE SI E' REDATTA LA PRESENTE DELIBERAZIONE N. 143

CHE PREVIA LETTURA E CONFERMA, VIENE COSI' SOTTOSCRITTA

F.TO IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Marzio FAVINI)

F.TO IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
(Bruno CERVETTO)

**COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO DEL PROVVEDIMENTO ESTRATTO
DALLA RACCOLTA DEGLI ATTI ORIGINALI DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE
LOCALI DELLA LIGURIA ADOTTATI NELLA SEDUTA DEL 18 LUGLIO 2012.**

Genova 18 luglio 2012

**Il Segretario
Dr. Bruno Cervetto**